

(N. 942)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 gennaio 1955 (V. Stampato N. 585)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(MALVESTITI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 FEBBRAIO 1955

Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia prescritte dalle vigenti disposizioni per esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni, sono elevate come appresso:

1) lire 500 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni sulla vita e la capitalizzazione;

2) lire 250 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni contro i danni e comprende le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

3) lire 150 milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;

4) lire 80 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1, 2 e 3 e lire 40 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione.

Art. 2.

Le imprese in esercizio alla entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404 non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformità alle disposizioni del precedente articolo.

Le altre imprese, che hanno iniziato l'esercizio entro l'anno 1951, debbono avere un capitale sottoscritto e versato non inferiore alla quarta parte delle misure indicate nel precedente articolo 1 per i capitali versati. Se l'esercizio riguarda solo l'assicurazione o la riassicurazione, si applica un'ulteriore riduzione alla metà.

In caso di estensione dell'esercizio a rami di assicurazione che comportino aumento del capitale o del fondo di garanzia, le misure indicate all'articolo 1 sono ridotte alla metà per le imprese di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano:

1) alle imprese di assicurazione dei rischi trasporti relativi ai corpi dei velieri e motopescherecci, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che operano nel circondario marittimo dove hanno sede, anche se assicurino velieri e motopescherecci iscritti in altri circondari;

2) alle imprese di assicurazione che operano in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente articolo 1, numeri 1 e 2, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma, e che esplicano la loro attività nell'ambito della Provincia dove hanno sede.

Per le imprese che operano ai termini dei numeri 1 e 2 del precedente comma, nel limite massimo di 20 milioni di premi, si applicano le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia indicati nell'articolo 1, n. 4.

Art. 3.

La cauzione minima e il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'articolo 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni modificative, sono elevati rispettivamente a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

La cauzione minima globale dovuta per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni è:

1) di lire sessanta milioni quando l'esercizio comprenda l'assicurazione dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

2) di lire trenta milioni, negli altri casi di cui al precedente articolo 1, n. 3;

3) di lire cinque milioni nei casi previsti dal precedente articolo 1, n. 4.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La cauzione minima fissa di cui al precedente comma è destinata per metà quale fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi lordi dell'esercizio precedente di cui all'articolo 33, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 1923, n. 966, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le cauzioni e i fondi iniziali di cui al precedente articolo 3 sono ridotti:

1) alla metà per le imprese in esercizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404;

2) alla quinta parte, per le imprese di assicurazione contro i danni in esercizio alla entrata in vigore della presente legge, indicate al quarto comma, numeri 1 e 2 del precedente articolo 2.

Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni, si applica una ulteriore riduzione alla metà.

La esenzione dall'obbligo di costituzione della cauzione, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 27 ottobre 1927, n. 2100, si applica alle associazioni mutue e alle società cooperative di assicurazione che operano in un solo Comune e in rami non specificatamente indicati nell'articolo 1 della presente legge, nei limiti dei premi o contributi stabiliti dall'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404.

Art. 5.

Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 43-bis. — « Alle imprese di assicurazioni nazionali ed estere che debbono destinare i loro beni alla integrazione della deficienza accertata nella copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni, il Ministero dell'industria e del commercio, potrà, su domanda, prorogare per non più di trenta giorni il termine ordinario. Trascorso il termine ordinario o quello prorogato senza che le imprese abbiano provveduto a destinare loro beni alla integrazione delle riserve matematiche e delle cauzioni, secondo le norme che regolano la

copertura delle riserve e cauzioni, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'erario dello Stato una somma pari al 2 per cento della deficienza.

« Trascorso il termine di cui agli articoli 36 e 37 senza che sia stato presentato lo stato patrimoniale, con la situazione patrimoniale per le rappresentanze delle compagnie estere, i conti profitti e perdite, le tabelle tecniche ed i prospetti statistici allegati al bilancio, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'erario dello Stato la somma di lire ventimila.

« L'inadempienza è accertata con decreto del Ministero per l'industria e il commercio.

« È fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni contemplate dal presente decreto ».

Art. 6.

All'articolo 54 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sono sostituiti i seguenti:

Art. 54. — « L'Istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese di capitalizzazione nazionali ed estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza condizione relativa alla durata della vita umana, di pagare somme o di consegnare titoli o altri beni, al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici, effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività, sono soggetti alle norme del presente decreto concernenti le assicurazioni sulla vita che riguardano l'autorizzazione all'esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attività destinate a coperture delle riserve tecniche. Sono anche soggette alle altre norme del presente decreto, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le imprese che esercitano l'assicurazione predetta e sono sempre a queste equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano esclusivamente in denaro ».

Art. 54-bis. — « I contratti di capitalizzazione predetti non possono avere durata inferiore ai cinque anni né superiore ai venti-

cinque e, qualora siano previsti a carico del contraente più versamenti periodici, i versamenti stessi debbono essere stabiliti in misura uguale o decrescente.

« Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno della stipulazione, purchè abbia corrisposto una intera annualità di premio ».

Art. 54-ter. — « Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti non superiore, nell'anno, a cinque per ogni mille contratti emessi.

« I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli di tempo non inferiori al semestre ».

Art. 54-quater. — « Le imprese, gli enti ed i contratti di capitalizzazione, sempre che i conferimenti e le prestazioni siano in denaro, continuano ad essere soggetti allo stesso trattamento tributario cui sono soggette le imprese e i contratti di assicurazioni sulla vita ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'industria e del commercio stabilirà, quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione e la prosecuzione dell'esercizio di imprese estere che l'applicazione del principio di parità di trattamento o di reciprocità rendesse necessarie. Tali misure non si applicheranno quando in favore delle compagnie italiane operanti nel Paese estero venisse, da quelle autorità, mantenuto l'esercizio delle assicurazioni in parità di trattamento con le imprese nazionali ».

Art. 8.

Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bi-

lancio nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'industria e del commercio. L'Istituto è tenuto ad applicare per la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti in virtù dell'articolo 28, quarto comma, del presente decreto-legge per le imprese private di assicurazione sulla vita, nonchè le altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le società ed enti soggetti a bilancio »;

2) i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 24, modificato dall'articolo 1, n. 3, della legge 3 giugno 1940, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

« La cessione sarà fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'80 per cento del premio del primo anno, col limite massimo del 4 per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo, l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'8 per cento del premio annuo.

« Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere la metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che fossero applicati ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto »;

3) all'articolo 44, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Il divieto di assunzione di nuovi affari, di cui al precedente comma, deve essere sempre disposto quando l'impresa sia in stato di irregolare funzionamento perchè non ha disponibilità patrimoniali, risultanti dal bilancio della gestione italiana, atte a coprire le cauzioni, le riserve matematiche, le riserve premi e sinistri dei rami danni »;

4) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« Quando una impresa di assicurazione si trova in stato di insolvenza, si applica l'articolo 195 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

Al regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2 alle parole: « autorizzati con decreto del Ministro delle corporazioni. Ad essi sono applicabili le disposizioni » sono sostituite le parole: « autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni »;

2) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« L'esonero di cui al precedente comma è dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ».

Gli importi massimi dei capitali e delle rendite, che gli enti di cui all'articolo 11, primo comma, del predetto regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, possono assicurare senza essere soggetti alle disposizioni sull'esercizio delle assicurazioni, sono elevati rispettivamente a lire cinquantamila e a lire diecimila.

Art. 10.

Nell'articolo 8 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 gennaio 1935, n. 303, sono soppresse le parole: « ovvero esercitino da un decennio l'assicurazione sulla vita ».

Art. 11.

Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 alle parole: « presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio » sono sostituite le parole: « presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio »;

b) all'articolo 2, al primo comma, sono soppresse le parole: « oltre al Sottosegretario, presidente » ed il n. 1) è sostituito dal seguente: « 1) il Capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del

commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato ».

Al secondo comma è soppresso il n. 1) ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:

1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

6) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti;

7) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni;

8) un rappresentante delle società di mutua assicurazione;

9) un rappresentante degli industriali;

10) un rappresentante degli armatori;

11) un rappresentante degli agricoltori;

12) un rappresentante dei commercianti;

13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione;

14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale assicurazioni.

« I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che nomina altresì un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti »;

c) all'articolo 3, al primo comma, sopprimere le parole: « o ne sia richiesto dal Ministro »;

d) il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

« La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

1) sulle concessioni di autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni;

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;

3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e di cui all'articolo 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761 e dell'articolo 6 della legge 27 gennaio 1941, n. 286;

4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;

5) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;

6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private ».

« Il Ministero può chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione ».

Art. 12.

All'articolo 4, primo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 102, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente ».

Art. 13.

La misura del capitale o fondo di garanzia per le società fiduciarie di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, è elevata a lire 50 milioni.

Art. 14.

All'articolo 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'articolo 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese sono tenute altresì a versare un contributo, in misura del 4 per cento di

quello di cui al precedente comma, alle spese di redazione e pubblicazione dell'*Annuario delle assicurazioni* edito annualmente dal Ministero dell'industria e il commercio, Ispettorato assicurazioni private, e alle spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni ».

Art. 15.

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che sarà determinata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 16.

L'ispezione di cui all'articolo 43 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni legislative e regolamentari, è esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli enti e persone di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 64 del predetto regio decreto-legge e degli enti soggetti alla disciplina assicurativa di cui al secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 17.

I decreti di autorizzazione ad estendere l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 1, sono soggetti alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente per i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 18.

Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'articolo 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire due milioni.

Art. 19.

L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall'articolo 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire diecimila per ogni contratto.

La misura minima e la massima delle multe previste dall'articolo 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila.

Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, è elevato a lire trecentomila.

Art. 20.

Gli atti relativi agli aumenti di capitale richiesti ed effettuati nel termine di un anno, sino alle misure indicate all'articolo 1 della presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro.

L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di cui al primo comma è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire diecimila.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni, le dispo-

sizioni della presente legge con quelle dei regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; 2 giugno 1927, n. 1046, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470 e successive norme modificate e sostitutive; 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133; 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521; 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304; 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; delle leggi 3 giugno 1940, n. 761; 27 gennaio 1941, n. 286; dei decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349 e successive modificazioni; 15 febbraio 1948, n. 159; della legge 10 agosto 1950, n. 792, e della legge 23 febbraio 1952, n. 102, e delle altre disposizioni integrative e modificate.

Il Governo è altresì autorizzato ad introdurre nel testo unico le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni di cui al precedente comma.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI